

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

**C O P I A**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO Nr.63

DATA 04/06/2014

OGGETTO: BILANCIO 2014. RIPARTIZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno QUATTRO del mese GIUGNO, alle ore 08,30 e segg. nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

CONCEZZI FAUSTO	- SINDACO	SI
ANGELELLI MARIO	- Assessore	SI
DEL CROCE DARIO	- Assessore	SI
BROCCOLETTI STEFANO	- Assessore	SI

Presiede il Sindaco dr.Fausto CONCEZZI

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa MARIA CRISTINA CARBONETTI

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

UFFICIO PROPONENTE: AREA VIGILANZA

**RICHIAMATO** l'art. 208 del D. Lgs. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010, il quale, a far data dal 13/08/2010 stabilisce:

- al comma 1 che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal citato D. Lgs. sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;

- al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a:
  - interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a:
  - potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse al:
  - miglioramento della sicurezza stradale, ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

- al comma 5 che i Comuni (indipendentemente dalla popolazione ivi residente) determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

- al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata a:

- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187;

- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12;
- potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni - Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada - il quale stabilisce:

- al comma 1 che gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice della strada;
- al comma 2 che per le somme introitate e per le spese effettuate ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 ("Nuovo Codice della Strada"), gli stessi enti dovranno fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici) il rendiconto finale delle entrate e delle spese;

**RICHIAMATO** l'art. 142 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 ("Nuovo Codice della Strada"), nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010, il quale stabilisce al comma 12 quater che ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-*bis* del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;<sup>1</sup>

**VISTA** la delibera n° 104/2010/REG del 15/09/2010 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Toscana (individuazione delle linee guida comportamentali riguardanti le modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada e le loro specifiche finalità in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 208 del Codice della Strada come modificato dalle recenti novità legislative)

**RITENUTO** di dover provvedere in merito,

## **PROPONE**

1. Di ripartire, per l'anno 2014, il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, nelle misure percentuali sotto elencate:

<sup>1</sup> Da una prima lettura della norma, ed in assenza di diverse indicazioni Ministeriali, pare che la trasmissione (entro il 31 maggio di ogni anno) in via informatica da effettuarsi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Interno della relazione prevista dal comma 12 quater dell'articolo 142 del D. Lgs. 285/1992 integrata con i dati previsti dal comma 12 bis dell'articolo 142 citato (nonché eventualmente di copia della presente deliberazione), tenuto presente quanto previsto dall'articolo 25 commi 2 e 3 della Legge 120/2010 e dalla legge 26.04.2012 n. 44 di conversione del D.L. 02.03.12 n. 16 art. 4 ter commi 15 e 16.

Salva sempre diversa indicazione Ministeriale sussiste l'onere per i Comuni di inviare un rendiconto finale delle entrate e delle uscite previste dall'articolo 208 commi 1 e 4 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici) ai sensi del comma 2 dell'art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada) che risulta tuttora vigente.

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a:
- interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a:
- potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse al:
- miglioramento della sicurezza stradale, ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale ed alla produttività dei dipendenti per i servizi connessi alla sicurezza stradale;
2. Il restante 50%, dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, non vincolato dalla vigente normativa, è destinato al finanziamento delle spese del bilancio di previsione 2014;
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area di Vigilanza per i provvedimenti di competenza.
4. Di rendere l'atto immediatamente eseguibile.

Pareri obbligatori ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-2000, come sostituito dalla lett. b) comma 1 dell'art. 3 D.L. 10-10-2012, n. 174.

Sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere **Favorevole**

Il \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE AREA  
MARIO BERNARDINI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. si esprime parere Favorevole

Il \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE  
Tiziana SERENA

COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Maria Cristina CARBONETTI

IL SINDACO  
f.to Fausto CONCEZZI

\*\*\*\*\*

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della sujestesa deliberazione si attesta che copia verrà affissa all'Albo Pretorio il

05 GIU. 2014

\_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti dell'art.124, 1° comma del D.Lgs.18/8/2000,

n.267 per 15 gg. consecutivi.

04 GIU. 2014

Torri in Sabina, li \_\_\_\_\_


IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Maria Cristina CARBONETTI

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Torri in Sabina, li \_\_\_\_\_

04 GIU. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Maria Cristina CARBONETTI